



## Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

*Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale*

*e l'analisi dei costi del lavoro pubblico*

*Uffici XIV*

Roma,

Protocollo n.

Rif. prot. entrata n. 244183 del 23/12/2020

Allegati n.

Risposta a nota prot. 25/2020/AA del 22/12/2020

Alla Associazione delle Agenzie regionali  
e provinciali per la protezione ambientale  
(AssoArpa)

Via Boncompagni, 101

00187 Roma RM

[assoarpa@pec.it](mailto:assoarpa@pec.it)

**Oggetto:** Richiesta di parere relativamente agli effetti sui fondi contrattuali del mutamento della compagine dirigenziale delle Agenzie Ambientali, a fronte del progressivo esaurimento dei dirigenti sanitari ed alla crescita dei dirigenti professionali, tecnici ed amministrativi.

Con la nota indicata a margine codesta Associazione rappresenta che il sistema delle Agenzie Ambientali risulta da tempo orientato verso la sostituzione di dirigenti sanitari, in costante esaurimento, con dirigenti ambientali del ruolo tecnico, istituiti con l'articolo 5 del Ccnl 21.7.2005, in ossequio al principio di multidisciplinarietà delle funzioni di tutela e protezione dell'ambiente istituzionalmente affidato alle Agenzie Ambientali. In conseguenza di cessazioni di dirigenti del ruolo sanitario non si procede perciò con assunzioni nel medesimo ruolo poiché le nuove assunzioni si concentrano nel ruolo tecnico e gli assetti organici delle Agenzie risultano corrispondentemente rimodulati nel tempo in quanto si registra progressivamente una diminuzione dei dirigenti sanitari (con conseguente cancellazione dei relativi posti in dotazione organica), a favore dei dirigenti ambientali del ruolo tecnico (con conseguente creazione dei relativi posti in dotazione organica).

Rappresenta, altresì, che tale ruolo tecnico è regolato da un differente contratto collettivo nazionale di lavoro rispetto a quello della dirigenza sanitaria e risulta pertanto contraddistinto da distinti fondi per la contrattazione integrativa, al fine di evidenziare come, seguendo le puntuali indicazioni dei vigenti CCNL e al contempo il rispetto del limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017 *“si determinerebbe il paradosso che i dirigenti del ruolo sanitario percepirebbero retribuzioni accessorie medie pro-capite in costante aumento pur in assenza di incrementi di carichi di lavoro laddove i dirigenti del ruolo tecnico vedrebbero*

*progressivamente ridursi il trattamento accessorio pro-capite a parità di impegno individuale di lavoro”.*

Chiede pertanto di conoscere se, in assenza di esplicite indicazioni del CCNL (le norme vigenti consentono di incrementare i fondi nell'ipotesi di un incremento della compagine dirigenziale, ma non individuano una specifica, espressa soluzione per l'ipotesi opposta di riduzione della stessa), siano applicabili, in via interpretativa, le indicazioni che emergono, per fattispecie del tutto analoghe:

- a) dal Rapporto 2001 del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, *“Le risultanze delle indagini svolte dai Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica in materia di spese di personale del comparto Regioni ed Enti locali, con particolare riferimento agli oneri della contrattazione decentrata”*. In tale Rapporto, alla sezione 3.2.1.5, la questione della disciplina da applicare laddove il contingente del personale dirigente subisca una riduzione e l'Ente decida di sopprimere quell'ufficio, eliminando il posto dalla dotazione organica, viene risolta, in via sistematico interpretativa, come segue: *“...Per tale ipotesi un'interpretazione sistematica condurrebbe a ritenere che in questo caso il fondo vada decurtato di un importo corrispondente, e che le risorse debbano essere riassorbite in bilancio. Infatti, se l'art. 26, comma 3, del CCNL del 23/12/1999 consente di aumentare il fondo nell'ipotesi di un incremento della compagine dirigenziale, è di tutta evidenza che la stabile riduzione della stessa dovrà comportare una altrettanto stabile riduzione delle risorse”*;
- b) dall'articolo 2, comma 72 della legge n. 191/2009 (legge finanziaria 2010), che consente espressamente agli enti del Servizio sanitario nazionale un “ridimensionamento dei fondi per la contrattazione integrativa” a fronte di un programma di revisione del personale dipendente delle consistenze di personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, finalizzato ad obiettivi di contenimento della spesa previsti dalla medesima norma.

Al riguardo, in via preliminare, si evidenzia che per quanto riguarda l'indicazione richiamata da codesta Associazione di cui al punto a), il richiamo alle risultanze dei Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica relative all'applicazione dell'articolo 26, comma 3, del CCNL del 23/2/1999, risulta superato in quanto tale clausola negoziale è stata espressamente abrogata dall'articolo 62, comma 1, lettera B), del CCNL del personale dell'Area delle Funzioni Locali del 16/7/2020. Per quanto riguarda l'indicazione di cui al punto b), il richiamo all'articolo 2, comma 72, della legge n. 190/2009, non appare direttamente applicabile al caso in esame in quanto le ARPA non sono ricomprese tra gli enti e le aziende del S.S.N. come individuati dal decreto legislativo n. 502/1992.

Ciò posto, al fine di superare le criticità evidenziate, si rappresenta che una soluzione può essere individuata nella rimodulazione della dotazione organica in coerenza con la *mission ambientale* delle predette Agenzie, anche a seguito dell'evoluzione normativa volta a valorizzare il profilo tecnico-ambientale rispetto al profilo sanitario, implementando i posti della dirigenza

tecnica con contestuale soppressione di quelli relativi alla dirigenza sanitaria, nel rispetto dell'invarianza finanziaria e del principio dell'ottimale impiego e distribuzione delle risorse umane previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, come ribadito dalle linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale approvate con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dell'8 maggio 2018.

Per quanto concerne la conseguente e necessaria rimodulazione dei separati fondi per il trattamento accessorio correlati ai due distinti profili dirigenziali e regolati da differenti CCNL delle Aree dirigenziali, i quali andrebbero ridefiniti, rispettivamente, in progressiva diminuzione per la dirigenza sanitaria ed in progressivo aumento per la dirigenza tecnica, si rappresenta che trovano applicazione le vigenti disposizioni contrattuali di seguito richiamate.

#### Personale della dirigenza sanitaria (in progressiva diminuzione)

L'articolo 5 del CCNL 21 luglio 2005, nell'istituire la figura del dirigente ambientale al comma 1 e nel regolare, al successivo comma 5, il relativo trattamento accessorio nei fondi previsti per il personale della dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa di cui all'articolo 50, comma 3, del CCNL 8 giugno 2000, appare indicare come ad esaurimento i dirigenti provenienti dal ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, circostanza peraltro confermata dall'ARAN con nota prot. 9672 del 5 dicembre 2009 nell'ambito del "*Verbale della riunione per l'interpretazione autentica dell'art. 4 del CCNL 21.7.2005 per la formulazione delle tabelle di equiparazione del personale dirigente delle ARPA a quello appartenente all'area della dirigenza dei ruoli SPTA*", nel combinato disposto dell'affermazione che "*...nel prosieguo e nel caso in cui si trattasse di dirigenti di nuova assunzione, gli stessi venivano inquadrati direttamente nel ruolo tecnico, profilo di dirigente ambientale*" e "*...il ruolo sanitario il quale – come già evidenziato – per le Arpa viene mantenuto in via residuale solo ed esclusivamente per i dirigenti sanitari provenienti dal SSN*".

L'articolo 21, comma 2, del CCNL 19 dicembre 2019 della dirigenza sanitaria indica che dalla data in vigore di tale CCNL "*i dirigenti ambientali già inquadrati, con tale profilo, nel ruolo sanitario sono collocati in esaurimento*".

Quanto precede consentirebbe di configurare - nel contesto del progressivo, strutturale e non episodico ridimensionamento del personale di questa categoria e della relativa cancellazione dei posti in dotazione organica in favore della contestuale creazione di posti di dotazione organica della categoria tecnica - assentibile la riduzione dei fondi disciplinati dal medesimo CCNL.

Al riguardo, si ritiene che tale riduzione andrà operata, coerentemente con tutti i profili ad esaurimento del pubblico impiego, all'atto della cessazione del relativo personale e in misura corrispondente all'intera retribuzione accessorio in godimento al personale cessato, al fine di non pregiudicare, ed al contempo non favorire, la retribuzione accessorio del rimanente personale della dirigenza sanitaria ancora in servizio.

Personale della dirigenza tecnica (in progressivo aumento)

Ai fini dell'incremento dei fondi del personale della dirigenza tecnica si richiama la circostanza che il CCNL dell'Area delle Funzioni locali del 17 dicembre 2020, prevede ordinariamente tale facoltà all'articolo 90, comma 3, lettera d), recante la disciplina del "Fondo retribuzione di posizione", ed all'articolo 91, comma 3, lettera c), recante la disciplina del "Fondo retribuzione di risultato e altri trattamenti accessori" con comune rinvio all'articolo 53, comma 1, del CCNL 8 giugno 2000 che prescrive le modalità dell'incremento dei fondi da operarsi a seguito di incremento delle dotazioni organiche e relativa copertura.

Infine, si evidenzia che l'obbligo normativo, richiamato anche dalle rispettive discipline negoziali, impone che le predette compensazioni da operarsi tra i due fondi contrattuali non possono, in ogni caso, derogare al limite delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO